

CAMERA DEI DEPUTATI N° 2292

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BIANCHI, CRISTOFORI, FERRARI MARTE, ARISIO, MARTINO, CARLOTTO, MANCINI VINCENZO, FERRARI GIORGIO, GHINAMI, MEMMI, AZZOLINI, ROSSATTINI, RUBINO

Presentata il 21 novembre 1984

Integrazioni e modificazioni delle norme relative alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri

ONOREVOLI COLLEGHI! — La categoria dei geometri è stata la prima su cui, con la legge 8 agosto 1977, n. 583, sono stati sperimentati i criteri ispiratori della riforma generale dell'ordinamento previdenziale per tutti i liberi professionisti

Su tale normativa, composta di soli 7 articoli e denominata da alcuni « legge cavia », si sono basate le successive riforme delle casse di previdenza per liberi professionisti approvate con

legge 20 settembre 1980, n. 576, riforma della previdenza forense,

legge 3 gennaio 1981, n. 6, riforma della previdenza per gli ingegneri ed architetti,

legge 20 ottobre 1982, n. 773, riforma della previdenza per i geometri

Queste norme — che costituiscono già un valido supporto per lo studio delle

leggi di riforma delle altre casse di previdenza per liberi professionisti e per la istituzione di una previdenza unica per le categorie professionali non protette — necessitano peraltro di messa a punto anche in riferimento all'esperienza acquisita nei primi anni di applicazione

Solo così dette norme potranno esplicare in pieno la duplice funzione attribuita ed una legislazione ancora moderna ed innovativa da un lato, ma nel contempo verificata e consolidata alla luce della pratica esperienza

Il tutto a vantaggio sia per l'utenza che per la sana gestione previdenziale e con possibilità di sempre migliori riferimenti per la formazione delle altre leggi similari per le categorie che ne necessitano

La legge di previdenza forense è stata integrata e corretta con legge 2 maggio 1983, n. 175

Con la presente proposta si intende integrare e modificare la normativa previdenziale che riguarda i geometri professionisti.

Si indicano sommariamente di seguito le finalità che hanno portato alla formulazione dell'articolato.

* * *

Con l'articolo 1 della proposta di legge si tende a modificare la legge 20 ottobre 1982, n. 773, per eliminare alcune incongruenze ed iniquità e per allineare viepiù il contenuto sostanziale a quello delle altre previdenze per liberi professionisti.

In particolare:

con la sostituzione dei primi due commi dell'articolo 2 oltre ad ottenere una migliore stesura tecnica, si uniforma il periodo contributivo, valido per il calcolo delle pensioni, a quello fissato per la Cassa forense con legge 2 maggio 1983, n. 175;

con la integrazione all'articolo 2 si tende a riconoscere una pensione minima di vecchiaia, inabilità ed indiretta, calcolata sulle quote di contribuzione soggettiva, versate e rivalutate, in favore di coloro che possiedono un reddito professionale nullo o minimo;

con la modifica di una parola all'articolo 3 (della legge n. 773 del 1982) viene rettificato un errato richiamo esistente nella norma;

con la integrazione all'articolo 4 si tende a riconoscere l'esenzione della contribuzione soggettiva e integrativa minima, agli iscritti cui è riconosciuto il diritto a pensione di inabilità, per gli anni successivi alla maturazione del diritto alla pensione stessa. In pratica tale esenzione si riferisce al periodo di eventuale protratta istruttoria della pratica di pensionamento, periodo che comunque è irrilevante ai fini del calcolo della previdenza medesima;

con la sostituzione dei primi tre commi dell'articolo 7 si conferma il diritto

to — *sub conditio* — alla pensione di reversibilità ed indiretta, in favore dei genitori, fratelli inabili, e sorelle nubili o vedove viventi a carico dell'iscritto, così come era previsto dall'articolo 17 della legge 4 febbraio 1967, n. 37. L'attuale formazione della norma (articolo 7 della legge n. 773 del 1982) con il richiamo ai « casi e condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato » impedisce la consolidata copertura sociale nei confronti dei superstiti che, al momento, del decesso dell'iscritto, si trovavano nella condizione sopra indicata;

con la integrazione dell'articolo 13 si vuole disancorare il calcolo delle pensioni minime, dalle eventuali variazioni dei contributi soggettivi minimi, che dovessero essere effettuate per il riequilibrio economico della Cassa;

con l'articolo 2 della presente legge si tende a modificare l'articolo 5 della legge 4 febbraio 1967, n. 37.

In particolare:

si modificano le circoscrizioni elettorali degli organi della Cassa, portandole da distretto di corte d'appello a « regionale »;

si riconosce, con legge, la prassi consolidata dagli organi della Cassa, di operare per ragioni di economia, in gruppi ristretti di lavoro, per lo studio di particolari problematiche di propria competenza;

con l'articolo 3 della presente proposta si intende estendere la copertura assicurativa, di inabilità e per premorienza, agli iscritti alla Cassa alla data di entrata in vigore della legge n. 773 del 1982, che si erano iscritti alla Cassa medesima in età variante fra i 40 ed i 50 anni. Tale copertura assicurativa allo stato attuale si riferisce solo a coloro che si siano iscritti alla Cassa in età inferiore ai 40 anni;

con l'articolo 4 si intende agevolare l'accesso dei giovani al mondo del lavoro professionale, alleggerendo agli stessi la

previsione contributiva integrativa, di quella quota che non trova copertura economica nell'anticipazione della committenza;

con l'articolo 5 si riconosce il diritto — negato dalle precedenti normative — di ottenere l'indennità *una tantum* al momento della cancellazione dalla Cassa, indipendentemente dalla cancellazione dall'albo professionale.

La normativa, con efficacia retroattiva, determinerà altresì la definizione del rilevante contenzioso aperto in materia innanzi la magistratura ordinaria;

con l'articolo 6 si riaprono i termini del riscatto, estendendo la facoltà di chiederlo a tutti gli iscritti all'albo da data anteriore all'entrata in vigore della legge n. 773 del 1982;

con l'articolo 7, infine, si riconosce a tutti gli iscritti alla Cassa, alla data di entrata in vigore della legge n. 773 del

1982 e senza soluzione di continuità, il diritto di ottenere una pensione minima iniziale e di vecchiaia, inabilità o indiretta, della stessa entità prevista dalla previgente normativa (articolo 2, primo comma, legge 8 agosto 1977, n. 583), alle condizioni previste dalla previgente normativa per quanto attiene la pensione di vecchiaia ed alle condizioni previste dalla attuale legislazione in ordine alle pensioni di inabilità ed indiretta.

* * *

L'ampio consenso che è già stato possibile registrare intorno alle linee di riforma per la previdenza professionale, sia all'interno della categoria interessata, sia tra le forze politiche parlamentari, consente di confidare che la presente proposta di legge possa essere sollecitamente esaminata ed approvata anche nell'interesse dell'intero sistema previdenziale per i liberi professionisti.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il primo e il secondo comma dell'articolo 2 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, sono sostituiti dai seguenti:

« La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trenta anni di effettiva contribuzione alla Cassa in relazione a regolamentare iscrizione all'albo.

La pensione è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,75 per cento della media dei più elevati dieci redditi professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione ».

All'articolo 2 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, è aggiunto il seguente comma:

« Coloro che, per il periodo di riferimento, abbiano un reddito professionale nullo o minimo possono chiedere, in deroga alle disposizioni di cui al precedente quinto comma, che la pensione iniziale di vecchiaia, sia determinata in base al 5,50 per cento della sommatoria di tutti i contributi soggettivi versati, esclusi i contributi di solidarietà di cui all'articolo 10, primo comma, lettera *b*), e sesto comma, rivalutati, dall'anno di pagamento all'anno antecedente la maturazione del diritto a pensione, in conformità al precedente quinto comma. Ai fini del calcolo della pensione di cui al presente comma si considerano contributi soggettivi anche gli importi versati alla Cassa per il riscatto previsto dall'articolo 23. Tali criteri si applicano altresì, a richiesta degli interessati, per il calcolo delle pensioni di

inabilità ed indiretta maturate ai sensi della presente legge ».

Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, è sostituito dal seguente:

« La pensione è determinata con applicazione dei commi dal secondo al sesto dell'articolo 2 ».

All'articolo 4 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, sono aggiunti i seguenti commi:

« Per gli anni successivi a quello di decorrenza del trattamento previdenziale di inabilità fino alla cancellazione dagli albi di cui al comma seguente, fermo restando il versamento alla Cassa dell'intero contributo integrativo di cui all'articolo 11, primo comma, non è dovuto alcun contributo soggettivo e integrativo ai sensi dell'articolo 10, comma primo e secondo e dell'articolo 11, comma terzo. In caso di versamento, tali contributi, su istanza del pensionato, sono restituiti dalla Cassa a cancellazione dall'albo avvenuta, maggiorati degli interessi stabiliti dal secondo comma dell'articolo 21.

. Le cancellazioni previste dal precedente quarto comma devono essere richieste al competente collegio e ordine professionale, a pena di decadenza dal diritto alla pensione, dopo la presentazione della domanda di inabilità ma non oltre il sessantesimo giorno successivo al ricevimento, da parte della Cassa, della comunicazione di riconoscimento del diritto alla pensione stessa e della dichiarazione di presa visione della norma che prescrive la cancellazione dagli albi professionali ».

Il primo, secondo e terzo comma dell'articolo 7 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, sono sostituiti dai seguenti:

« Le pensioni di cui agli articoli 2 e 3 sono reversibili ai superstiti, nei casi ed alle condizioni stabiliti per gli impiegati

dello Stato, secondo le disposizioni seguenti:

a) al coniuge, nella misura e con l'aggiunta, per ogni figlio minorenni o maggiorenne inabile a proficuo lavoro, previste dal terzo comma del presente articolo;

b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, ai figli minorenni e ai maggiorenni inabili a proficuo lavoro;

c) ai genitori, nel solo caso di mancanza di familiari pensionabili delle precedenti categorie;

d) ai fratelli e alle sorelle inabili al lavoro, nel solo caso di mancanza di familiari delle precedenti categorie.

Per i familiari di cui alle lettere *c)* e *d)* il diritto alla pensione è subordinato alla sussistenza del requisito della vivenza a carico del pensionato, o dell'iscritto in caso di pensione indiretta, al momento del decesso.

La misura della pensione è pari al sessanta per cento della pensione diretta percepita dal defunto o che sarebbe spettata al medesimo. Il titolare della pensione ha diritto ad un'aggiunta del venti per cento per ogni altro superstite fino ad un massimo complessivo pari al cento per cento della pensione diretta.

Le pensioni di cui agli articoli 4, 5 e 6, ultimo comma, sono reversibili ai superstiti alle condizioni e nelle misure di cui ai commi precedenti. Qualora la pensione originaria sia stata concessa prima del compimento del decennio di cui al comma successivo, la pensione di reversibilità così calcolata è ridotta di un decimo per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi.

La pensione indiretta spetta, nei casi e alle condizioni di cui ai primi due commi, ai superstiti dell'iscritto defunto senza diritto a pensione sempreché quest'ultimo abbia maturato dieci anni di iscrizione e contribuzione alla Cassa e l'iscrizione o reinscrizione sia in atto in conformità al dettato dell'articolo 4, primo

comma, lettera *b*). Essa è calcolata come pensione di vecchiaia, con riferimento all'anzianità maturata a tal fine, e spetta nelle percentuali di cui al terzo comma del presente articolo ».

All'articolo 13 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, è aggiunto il seguente comma:

« Delle variazioni del contributo soggettivo minimo previste dal presente articolo non si tiene conto al fine del calcolo della pensione minima di cui al quarto comma dell'articolo 2 ».

Il tredicesimo comma dell'articolo 17 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, è sostituito dal seguente:

« La Cassa ha diritto in ogni momento di ottenere dai competenti uffici delle imposte dirette e dell'IVA informazioni relative alle dichiarazioni concernenti gli iscritti all'albo ed i pensionati a carico della Cassa ».

ART. 2.

All'articolo 5 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Gli iscritti ed i pensionati della Cassa al 1° gennaio precedente alla data delle elezioni, compresi nelle circoscrizioni di ciascuna regione, eleggono con voto segreto i delegati in ragione di uno ogni 500 iscritti alla Cassa o frazione non inferiore a 250. Il numero dei delegati per circoscrizione regionale non può essere inferiore al numero dei collegi provinciali e circondariali compresi nella circoscrizione stessa. In ogni caso gli eletti sono ripartiti garantendo la rappresentanza di ogni collegio »;

b) Il numero 1) del terzo comma, è sostituito dal seguente:

« 1) appartenga ad un collegio della circoscrizione di distretto regionale che dovrebbe rappresentare; »;

c) Dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

« Il comitato dei delegati ed il consiglio di amministrazione della Cassa, per l'esame di particolari problematiche di rispettiva competenza, possono nominare commissioni ristrette di studio, a tempo determinato. Di tali commissioni possono essere chiamati a far parte, in qualità di consulenti o esperti, anche componenti esterni alla Cassa ».

ART. 3.

(Pensioni di inabilità ed indiretta).

Nei confronti degli iscritti alla Cassa alla data di entrata in vigore della legge 20 ottobre 1982, n. 773, e loro superstiti, che non dispongono di altri redditi, imponibili o esenti da imposte, in misura complessiva superiore all'importo stabilito dal combinato disposto degli articoli 4, secondo comma, e 16, terzo comma, della legge stessa, l'età prevista dalla legge medesima agli articoli 4, primo comma, lettera b), e 7, terzo comma è elevata da quaranta a cinquanta anni.

Il trattamento previsto dal comma precedente è corrisposto a coloro che maturano il diritto a pensione di inabilità o indiretta o che lo abbiano maturato successivamente ai termini di cui all'articolo 26, secondo e terzo comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773.

ART. 4.

(Agevolazioni per i neo diplomati).

A decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge le disposizioni di cui all'articolo 11, terzo comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, non si applicano nei confronti dei geometri che beneficiano della riduzione

prevista dall'articolo 10, quarto comma, della stessa legge.

ART. 5.

(*Indennità una tantum*).

La liquidazione dell'indennità *una tantum* prevista dall'articolo 20 della legge 4 febbraio 1967, n. 37, si effettua, con le modalità stabilite dalla legge stessa, indipendentemente dalle condizioni di cancellazione dall'albo.

Tale indennità è dovuta, su richiesta, ai geometri che si sono cancellati dalla Cassa successivamente alla data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1977, n. 583.

L'interessato può chiedere che gli importi dovutigli a titolo di restituzione dei contributi di cui all'articolo 21 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, e di indennità *una tantum* di cui ai commi precedenti, vengano trasferiti ad altro istituto o cassa di previdenza per la ricongiunzione dei periodi assicurativi, ove previsto e regolamentato da apposite norme di legge.

Il quinto e sesto comma dell'articolo 21 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, sono abrogati.

ART. 6.

(*Riscatto*).

La facoltà di riscatto prevista dall'articolo 23 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, può essere esercitata da tutti gli iscritti all'albo da data anteriore all'entrata in vigore della legge sopra citata.

Fermo restando l'importo e le modalità previste dal terzo e quarto comma del richiamato articolo 23, il termine perentorio per la presentazione delle domande di riscatto è fissato in un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 7.

(*Norma transitoria*).

Gli iscritti alla Cassa da data anteriore all'entrata in vigore della legge 20 otto-

bre 1982, n. 773, che rimarranno ininterrottamente iscritti fino al momento della maturazione del diritto a pensione, anche se non hanno i requisiti di cui all'articolo 2 primo comma, della legge stessa, possono chiedere la liquidazione della pensione di vecchiaia, nella misura fissata dal primo comma dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 583, allorché conseguano i requisiti fissati dall'articolo 13 della legge 4 febbraio 1967, n. 37.

I medesimi iscritti o loro superstiti possono chiedere la liquidazione della pensione nella stessa misura fissata dal primo comma dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 583, se in possesso dei requisiti di pensionamento di inabilità o indiretta fissati dalla legge 20 ottobre 1982, n. 773, e successive modificazioni.

Alle pensioni iniziali come sopra fissate, si applicano le riduzioni richiamate dall'articolo 26, quinto comma, della legge 20 ottobre 1982, n. 773, nonché, a decorrere dall'anno successivo a quello di maturazione del diritto a pensione, le rivalutazioni previste dall'articolo 16 della legge stessa.

Le pensioni di reversibilità ed indirette relative ai trattamenti liquidati in base ai precedenti commi, sono determinate come previsto dall'articolo 7 della legge 20 ottobre 1982, n. 773.

Le norme di cui al presente articolo si applicano nei confronti di coloro che abbiano maturato i requisiti di pensionamento successivamente all'entrata in vigore della legge 20 ottobre 1982, n. 773. In caso di avvenuta liquidazione della pensione, in base alla legge sopra citata, gli interessati possono chiedere la riliquidazione della pensione stessa, in conformità al presente articolo, nel termine perentorio di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 8.

(Norma finale).

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.